

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/02/2019 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Costanzo Angelo;

udito il Sostituto Procuratore Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

sentito l'avvocato (OMISSIS), Foro di Bergamo, difensore di fiducia di (OMISSIS), che, dopo discussione, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 369/2019, la Corte di appello di Brescia, riformando la decisione del Tribunale di Bergamo, ha ridotto, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta a (OMISSIS) per il reato ex articolo 570 c.p., commi 1 e 2, descritto nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore dell'imputato si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli articoli 234, 237 e 507 c.p.p., per la mancata assunzione di prova decisiva concernente uno scambio di corrispondenza di posta elettronica tra i due ex coniugi e di atti giudiziari relativi a crediti vantati in forza di titoli esecutivi dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) - che la Corte ha ritenuto irrilevante.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo alla mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'articolo 570 c.p. e articoli 447 e 1246 c.c., evidenziando che dallo scambio di corrispondenza si evince che non e' stato (OMISSIS) a porre in compensazione il proprio credito con il debito di mantenimento ma la (OMISSIS). Si osserva che i crediti di mantenimento (quelli oggetto del caso di specie, come si evince anche dalla sentenza di divorzio) sono diversi da quelli alimentari per cui non opera il divieto di cui all'articolo 477 c.c., se a porre la compensazione e' il beneficiario e che anche quello spettante ai figli minorenni e' un assegno di mantenimento che puo' essere oggetto di compensazione con un credito vantato dall'obbligato nei confronti dell'altro genitore. Si esclude uno stato di bisogno in capo alla (OMISSIS) e si afferma la necessita' di accertarne in concreto la sussistenza in capo ai beneficiari dell'assegno di mantenimento, compresi i figli minorenni.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato ex articolo 570 c.p., per avere la Corte di appello ravvisato l'intento doloso in capo all'imputato in totale contrasto con quanto riconosciuto

nella sentenza impugnata (tra cui, la costante frequentazione settimanale dei propri figli mirante a tenere con se' anche il figlio divenuto maggiorenne).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.

La Corte ha rilevato che dalla lettura delle e-mail (delle quali non e' provata la genuinita') non e' dato evincere che fosse stata la (OMISSIS), a fronte delle richieste economiche avanzate dal (OMISSIS), a manifestare la volonta' di ricorrere alla compensazione con le somme che avrebbe dovuto ricevere dall'imputato (pag. 5 della sentenza) e ha osservato che il ricorrente neanche indica i passi dei testi che confermerebbero la sua interpretazione.

In ogni caso, occorre distinguere, nella materia in esame, il profilo civilistico - relativo all'obbligo di versare le somme stabilite per il mantenimento dei familiari da quello penalistico - relativo al dovere di non fare mancare loro i mezzi di sussistenza. Sotto questo secondo profilo, il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non puo' opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilita' del reato di cui all'articolo 570 c.p., un suo credito verso l'avente diritto (Sez. 6 n. 17916 del 5/03/2003, Randazzo, non mass.; Sez. 5, n. 9600 del 03/11/2011, dep. 2012, B., Rv. 252002; Sez. 6, n. 4078 del 22/12/1983, dep. 1984, Galioto, Rv. 164021) perche' e' preminente il suo dovere di sopperire, comunque, allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendone le esigenze primarie.

La sentenza impugnata indica specificamente gli elementi di valutazione dai quali si desume lo stato di bisogno della ex coniuge (p. 6: il pignoramento di un terzo dello stipendio, per il pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa, la richiesta di un parziale anticipo del Tfr al datore di lavoro, il riscatto di polizza assicurativa, la vendita degli oggetti in oro), mentre deve presumersi lo stato di bisogno dei figli minorenni.

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ribadito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2 e' reato a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga attuata con

l'intenzione e la volonta' di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014, Rv. 260067; Sez. 6, n. 785 del 22/12/2010, dep. 2011, Rv. 249202) e, come osservato nella sentenza impugnata, nella fattispecie concreta risulta provata in re ipsa la consapevolezza di (OMISSIS) di privare la ex moglie e la figlia minorenni dei mezzi di sussistenza.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso deriva ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.